

Oggetto: procedura di selezione per mediatori civili e commerciali ex D.Lgs. n. 28/2010; chiarimenti in merito al requisito di cui all'art. 2, lett. f) del bando pubblicato li 01.09.2022.

In riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta a questo Organismo da un interessato, su come debba intendersi il requisito di cui all'art. 2, lett. f) del bando pubblicato li 01.09.2022 (“**specificata formazione di almeno 50 ore**”), e in particolare se possa ritenersi in possesso del requisito ridetto l'avvocato che si sia iscritto come mediatore al Registro ministeriale dopo aver frequentato un corso di 24 ore, un secondo corso di 18 ore, seguiti da due successivi aggiornamenti biennali di 18 ore ciascuno;

l'Organismo risponde come segue.

Il requisito di cui all'art. 2, lett. f) del bando pubblicato li 01.09.2022 (“possedere una specifica formazione di almeno 50 ore, e uno specifico aggiornamento almeno biennale, aventi le caratteristiche di cui all'art. 18, comma 2, lett. f) e g) del D.M. n. 180/2010 e successive modifiche, acquisiti presso gli enti di formazione accreditati ai sensi del medesimo articolo”) deve intendersi nel senso che il candidato, per essere ammesso alla selezione, deve poter documentare un percorso formativo composto dai seguenti diversi momenti, tra loro non intercambiabili né sostituibili:

una “**specificata formazione di almeno 50 ore**”, intesa quale corso di formazione iniziale avente le caratteristiche di cui all'art. 18, comma 2, lett. f) del D.M. n. 180/2010 (“*un percorso formativo, di durata complessiva non inferiore a 50 ore, articolato in corsi teorici e pratici, con un massimo di trenta partecipanti per corso, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti, e in una prova finale di valutazione della durata minima di quattro ore, articolata distintamente per la parte teorica e pratica; i corsi teorici e pratici devono avere per oggetto le seguenti materie: normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice, efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione, compiti e responsabilità del mediatore*”);

ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL FORO DITORINO

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di TORINO

mediazione@ordineavvocatitorino.it

Organismo pubblico di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia

(iscritto al n. 384 del Registro degli Organismi abilitati alla mediazione in materia civile e commerciale)

uno “**specifico aggiornamento almeno biennale**”, riferito al distinto percorso di aggiornamento avente le caratteristiche di cui all’art. 18, comma 2, lett. g) del D.M. n. 180/2010 (“*un distinto percorso di aggiornamento formativo, di durata complessiva non inferiore a 18 ore biennali, articolato in corsi teorici e pratici avanzati, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti ovvero, in alternativa, di sessioni di mediazione; i corsi di aggiornamento devono avere per oggetto le materie di cui alla lettera f)*”).

Il candidato che non sia in grado di documentare un percorso formativo che rispetti le predette caratteristiche non appare idoneo a partecipare alla selezione indetta.

Torino, 06.09.2022.

Il Consiglio Direttivo

dell’Organismo di Mediazione del Foro di Torino